

COMUNE DI RIPE

TITOLO 01

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 01

AUTONOMIA DEL COMUNE

01. RIPE E' COMUNE AUTONOMO DELLA REGIONE MARCHE CHE ESERCITA I POTERI E LE FUNZIONI ASSEGNATEGLI DALLA COMUNITA' LOCALE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO. RICONOSCE I VALORI POSITIVI DELLE SUE TRADIZIONI E DELLA SUA SPECIFICITA' STORICA, TRA CUI QUELLI AGRICOLI ED ARTIGIANALI, INTENDE FAVORIRE LE INIZIATIVE VOLTE A SVILUPPARE CONOSCENZE E RAPPORTI FRA POPOLAZIONI E CULTURE DIVERSE, SI PROPONE DI ESERCITARE IL PROPRIO RUOLO PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED INTEGRATE DI NATURA SOCIALE ED ECONOMICA NEL TERRITORIO DELLE VALLI DEL MISA E DEL NEVOLA ARMONIZZANDO LE PROPRIE FINALITA' CON QUELLE DEI COMUNI AI QUALI E' LEGATO DA RAPPORTI DI VICINANZA E DA AFFINITA' STORICO-CULTURALI.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO NELLA FINANZA PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE CHE ESERCITA SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE E DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 02

IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA, IL GONFALONE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 15,04 E CONFINA:

- A NORD CON IL COMUNE DI CASTEL COLONNA;
- A SUD CON IL COMUNE DI SENIGALLIA ED OSTRÀ;
- A EST CON IL COMUNE DI SENIGALLIA;
- A OVEST CON IL COMUNE DI CORINALDO.

02. LA DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' IL PALAZZO COMUNALE, VIA CASTELLO 01 , PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO COMUNALE E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

04. IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA CHE RAFFIGURA "TRE MONTI SOTTO UNA COMETA BIANCA SU FONDO AZZURRO".

05. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI E PER DISPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, DEL GONFALONE CHE RAFFIGURA "TRE MONTI SOTTO UNA COMETA BIANCA SU FONDO AZZURRO".

06. E' FATTO DIVIETO DI RIPRODUZIONE DELLO STEMMA DEL GONFALONE SE NON PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. NEL PALAZZO COMUNALE E' INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE ALL'ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, NONCHE' PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI.

ART. 03

I PRINCIPI DI AZIONE, DI LIBERTA', DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA E DI ASSOCIAZIONE

01. IL COMUNE ISTITUISCE ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E SOSTIENE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E IL LORO POTENZIAMENTO; FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE E ATTUA FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, PROMUOVE LA DISCUSSIONE ED IL CONFRONTO SUI PROBLEMI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E DEI PROGRAMMI, NONCHE' CON LA GESTIONE DEI SERVIZI. GARANTISCE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CITTADINI, NONCHE' L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, DI ENTI E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI.

02. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

- A) LA TUTELA, IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI;
- B) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO TERRITORIO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;
- C) LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI ED AMBIENTALI;
- D) LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI E CONSUETUDINI LOCALI;
- E) L'ESERCIZIO IN COOPERAZIONE CON I COMUNI VICINI, DELLE PROPRIE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI COMPETENZA AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ED UTILITA' SOCIALE DEGLI STESSI;
- F) LA PROMOZIONE DI FORME DI UNIONE CON I COMUNI CONTERMINI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, PER ESERCITARE CONGIUNTAMENTE FUNZIONI E SERVIZI PROPRI. POSSONO ESSERE ISTITUITI I MUNICIPI IN CONFORMITA' ALL'ARTT. 12 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
- G) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;
- H) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLE PERSONE, IN GRADO DI AFFRONTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;
- I) L'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CULTURA;
- L) LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI CIVILI, SOCIALI E RELIGIOSI DELLA PERSONA UMANA, LA PARITA' GIURIDICA, SOCIALE ED ECONOMICA FRA UOMINI E DONNE, IL SOSTEGNO AI MINORI, AI DISABILI E AGLI ANZIANI;
- M) FAVORISCE E SOSTIENE LA FAMIGLIA COME LUOGO FONDAMENTALE DI FORMAZIONE ALLA VITA SOCIALE E PROMUOVE LE CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALLA CASA;
- N) PROMUOVE L'IMPIEGO CULTURALE E SPORTIVO DEL TEMPO LIBERO;

O) PROMUOVE, NELL' AMBITO DEL TERRITORIO E DELLE PROPRIE COMPETENZE, LA ORDINATA CONVIVENZA DEI CITTADINI ED ASSICURA L' OSSERVANZA DELLE SUE PRESCRIZIONI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

03. IL COMUNE ADERISCE CON PRESENZA ATTIVA AL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI CHE SENZA FINI DI LUCRO OPERANO NEL SUO TERRITORIO E STIMOLA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI. PARTICOLARE RICONOSCIMENTO INTENDE DARE ALL' OPERA PIA LAVATORI MARIANI PER L' ATTIVITA' CHE SVOLGE COME CASA DI RIPOSO IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE.

04. E' DOVERE DEI CITTADINI CONTRIBUIRE ALLA MIGLIORE REALIZZAZIONE DELLA VITA AMMINISTRATIVA, ANCHE CON OSSERVAZIONI E PROPOSTE; RISPETTARE LE LEGGI, I REGOLAMENTI, I DIRITTI DI OGNI ALTRO CITTADINO, L' AMBIENTE, I BENI AMBIENTALI E NATURALI; CONCORRERE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA IN RAPPORTO ALLE PROPRIE CAPACITA' CONTRIBUTIVE E NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 04

FUNZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO, PRINCIPALMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL' ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI ENTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE.

02. IL COMUNE, PER L' ESERCIZIO IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, DELLE FUNZIONI PROPRIE E DELEGATE, ATTUA FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

03. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE E SVOLGE LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATI DALLA LEGGE SECONDO I RAPPORTI FINANZIARI E LE RISORSE DA QUESTA REGOLATI. DETTE FUNZIONI FANNO CAPO AL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

04. L' ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E' DIRETTA A REALIZZARE L' EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SI BASA SU CRITERI CHE INDIVIDUANO LE RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE, ATTUANDO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI RUOLI POLITICI DA QUELLI AMMINISTRATIVI.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI CHE GLI VENGONO ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE.

06. OBIETTIVO PREMINENTE DEL COMUNE E' LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE FINALIZZATO ALL' AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI E AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI; LA PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI; L' ATTUAZIONE DI MISURE E DECISIONI ATTE AD ASSICURARE AI CITTADINI LA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

07. IL COMUNE ESERCITA ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATI

DALLA LEGGE.

08. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE. A TAL FINE IL COMUNE RICONOSCE ALLA REGIONE POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO.

09. IL COMUNE PUO' CONSENTIRE ALLA REGIONE, ALLA PROVINCIA E AD ALTRI ENTI PUBBLICI DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO MODALITA' E FINANZIAMENTI DA CONCORDARE DI VOLTA IN VOLTA.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

ART. 05

GLI ORGANI ELETTIVI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 06

CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO, IL SISTEMA DI ELEZIONE, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, I CASI DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E DI DECADENZA DEI CONSIGLIERI, LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO, LE MODALITA' PER LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, SONO STABILITI DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.

02. IL CONSIGLIO ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO CON LA ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI INDIVIDUATI DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO MEDIANTE LA VERIFICA DELL' AZIONE SVOLTA DAI SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INDIRIZZI, AL FINE DI COORDINARE L' ATTIVITA' E DI SODDISFARE L' ESIGENZA DI MANTENERE UNITARIETA' DI AZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

04. ESERCITA ALTRESI' LE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE CON LE MODALITA' DEL PRESENTE STATUTO.

05. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

06. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSIVI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE E' SCIOLTO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL' INTERNO, PER I MOTIVI E CON LE PROCEDURE DI CUI ALL' ARTT. 39 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 07

CONSIGLIERI COMUNALI

01. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO, PRIMA DI OGNI ALTRA DELIBERAZIONE, DEVE VERIFICARE LE CONDIZIONI DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI

QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE IVI PREVISTE.

02. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO:

A) DI FORMULARE INTERROGAZIONI, MOZIONI ED EMENDAMENTI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE;

B) DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO;

C) DI ASSUMERE INIZIATIVE SU TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA CONSILIARE SOTTO FORMA DI PROPOSTA DI SPECIFICA DELIBERAZIONE;

D) DI RICHIEDERE, QUANDO LA RICHIESTA VIENE SOTTOSCRITTA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, DI SOTTOPORRE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERE DELLA GIUNTA AI SENSI DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. I CONSIGLIERI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SONO DISCIPLINATI CON APPOSITO REGOLAMENTO.

06. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLO LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTO DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, ESCLUSO I CASI DI DOLO O COLPA GRAVE, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

07. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

08. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATI, PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, E COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IDONEI SPAZI E SUPPORTI TECNICO-ORGANIZZATIVI.

09. E' COSTITUITO UN LIBRO PRESENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI CHE DOVRA' ESSERE ESPOSTO ALL'ALBO PRETORIO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO E DOVRA' RIMANERVI PER ALMENO 02 MESI CONSECUTIVI.

ART. 08

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO QUANDO LA NATURA DEL DIBATTITO COMPORTI RIFERIMENTI DIRETTI IN TERMINI DI GIUDIZIO E VALUTAZIONI SU PERSONE. IL PRESIDENTE DISPONE CHE LA SEDUTA DEL CONSIGLIO SI SVOLGA SENZA PRESENZA DI PUBBLICO ANCHE SU ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DEI SINGOLI CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO E' RIUNITO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA E DELIBERA A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVE LE MAGGIORANZE QUALIFICATE

ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. PER LE NOMINE

E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL'ARTT. 32 , LETTERA N) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA.

PER LE RAPPRESENTANZE SPETTANTI ALLA MINORANZA, SONO PROCLAMATI ELETTI I 03 DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE HANNO RIPORTATO MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

04. QUANDO SI VERIFICANO PARITA' NEI VOTI RISULTERA' ELETTO COLUI CHE NELLA ELEZIONE HA RIPORTATO PIU' VOTI E NELLA ULTERIORE PARITA' IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

05. PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE IL VOTO E' SEGRETO.

06. NELLE VOTAZIONI GLI ASTENUTI SONO COMPUTATI FRA I PRESENTI E NON FRA I VOTANTI. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO LE SCHEDE BIANCHE O NULLE SONO CALCOLATE NEL NUMERO TOTALE DEI VOTI.

07. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE HA LUOGO IN UN GIORNO DIVERSO DA QUELLO STABILITO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, NON COMPRESSE NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

08. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO AD ESAMINARE GLI ATTI AMMINISTRATIVI ATTINENTI L'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI DETERMINATI DALLA LEGGE ED ALLA RISERVATEZZA PER GLI ASPETTI RIGUARDANTI I SINGOLI CITTADINI.

09. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO DECORSI ALMENO DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

10. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI, SU COMUNICAZIONE DI QUESTI, IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO. IL SINDACO HA L'OBBLIGO DI ISCRIVERLA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE. LE STESSE NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D'ATTO.

11. DI OGNI SEDUTA DEL CONSIGLIO E' REDATTO IL VERBALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 09

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE ALMENO SEI VOLTE L'ANNO IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E URGENTI ED E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE, A TAL FINE, NE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA.

02. IL SINDACO PROVVEDE A CONVOCARE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE AI 20 GIORNI, QUANDO NE FACCIA ISTANZA UN TERZO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE. A TAL FINE I RICHIEDENTI ALLEGANO ALLA ISTANZA IL TESTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE O DELLE MOZIONI DA DISCUTERE.

03. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI

SCRITTI, DA CONSEGNARSI AL DOMICILIO. LA CONSEGNA RISULTA DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

04. L'AVVISO CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE PER LE SESSIONI ORDINARIE DEVE ESSERE CONSEGNATO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA CONVOCAZIONE. PER LE SESSIONI STRAORDINARIE ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA CONVOCAZIONE. PER LE SESSIONI URGENTI ALMENO 01 GIORNO PRIMA.

05. NEL COMPUTO DEI GIORNI NON VA CONSIDERATO QUELLO IN CUI L'ORDINE DEL GIORNO VIENE CONSEGNATO DAL MESSO COMUNALE ED IL GIORNO DI SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 10

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ED IN PARTICOLARE

APPROVA:

A) LO STATUTO DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E LE RELATIVE MODIFICHE;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI

ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E

PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE; LE PROPOSTE DA

PRESENTARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE AI SENSI DELL' ARTT. 15

DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA O LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI, LA

DETERMINAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI DI TARIFFE O CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ED ALLA

SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO;

O) L'ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ED OGNI ATTO INERENTE ALLA LORO POSIZIONE;

P) LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO.

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO CHE VANNO SOTTOPOSTE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI COMUNALI SPECIALI PER INDAGINI E STUDI, PER INCHIESTE NONCHE' PER L'ESAME DI PARTICOLARI QUESTIONI, FISSANDO IL TERMINE ED EVENTUALI MODALITA' NEL LORO MANDATO, LE ATTRIBUZIONI, LA COMPOSIZIONE E LE MODALITA' OPERATIVE E LE QUALIFICHE DEI COMPONENTI CON PROPRIO ATTO DELIBERATIVO. LE SUDETTE SARANNO ELETTE CON IL CRITERIO DELLA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE; PROPORZIONALITA' INTESA COMUNQUE CON LA PRESENZA DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA.

ART. 11

LA MOZIONE PROGRAMMATICA

01. L' ATTO GENERALE E FONDAMENTALE DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' RAPPRESENTATO DALLA MOZIONE PROGRAMMATICA CON CUI ESSO ESPRIME CONTESTUALMENTE IL PROGRAMMA, IL SINDACO E LA GIUNTA, NE CONNOTA LE FINALITA' E LEGITTIMA L'ESERCIZIO DEL GOVERNO DEL COMUNE.

02. LA MOZIONE SI REALIZZA ATTRAVERSO PROGRAMMI, PROGETTI, BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI.

03. IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE COMPORTA MOMENTI DI VERIFICA SISTEMATICI E POSSIBILITA' DI PERIODICA MODIFICA DEGLI ASPETTI DI PROGRAMMA DELLA MOZIONE.

04. I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A FORNIRE TUTTI GLI ELEMENTI INFORMATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE E PER GLI AGGIORNAMENTI DELLA MOZIONE PROGRAMMATICA.

05. LE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI PRECEDENTI COMMI DEL PRESENTE ART. SONO DISCIPLINATI NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 12

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO, ALLA

PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE IL PROGRAMMA DA ATTUARE, LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE DEPOSITATO, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI CHE LO HA SOTTOSCRITTO, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RILASCIATA RICEVUTA. QUALORA IL CONSIGLIO NON RISULTI CONVOCATO, COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' CONSEGNATA, ENTRO 24 ORE, AL CONSIGLIERE ANZIANO AFFINCHE' CONVOCHI IL CONSIGLIO ENTRO 10 GIORNI E COMUNQUE IN TEMPI UTILI PER IL RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELLA LEGGE DELLO STATO.

06. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

07. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI IVI COMPRESA QUELLA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO INTENDENDO PER TALE QUELLO CHE HA RIPORTATO PIU' VOTI ED A PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

10. LA GIUNTA E IL SINDACO RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

ART. 13

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA MUNICIPALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA UN NUMERO DI ASSESSORI PARI AL NUMERO MASSIMO CONSENTITO DALL' ARTT. 33 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO

GRADO, ADOTTATI E ADOTTANDI.

03. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN NUMERO NON SUPERIORE A UN QUARTO, ARROTONDATO PER DIFETTO, DEL TOTALE DEGLI ASSESSORI SPETTANTI AL COMUNE. LA PROPOSTA DI ELEZIONE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PRESENTAZIONE DI UN CURRICULUM, CHE DOCUMENTI L'ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE DEL CANDIDATO, COMUNQUE RESIDENTE NEL COMUNE E CHE NON SIA STATO ASPIRANTE CONSIGLIERE COMUNALE IN QUALCHE LISTA DELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE. IL CURRICULUM DEVE CONTENERE, OLTRE ALLE GENERALITA' DEL CANDIDATO, IL TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO, LE ESPERIENZE PROFESSIONALI ED IL TIPO DI ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA, L'ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE PRESSO LO STATO O ALTRI ENTI PUBBLICI, PRESSO SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA O PRESSO SOCIETA' COMUNQUE ISCRITTE IN PUBBLICI REGISTRI.

04. GLI ASSESSORI, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, ASSISTONO AI LAVORI DELLO STESSO CON FACOLTA' DI PRENDERE LA PAROLA E DI PRESENTARE EMENDAMENTI NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA, SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA ADUNANZA E SENZA ESPRIMERE IL VOTO SULLE DELIBERAZIONI CONSILIARI. HANNO DIRITTO, ALLO STESSO MODO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E DI DEPOSITARE PROPOSTE RIVOLTE AL CONSIGLIO. NON POSSONO PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI.

05. GLI ASSESSORI ED IL SINDACO DEBONO AVERE I REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, E RISPETTIVAMENTE DI ASSESSORE E DI SINDACO.

06. LA GIUNTA NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE DEGLI ASSESSORI VERIFICA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 05 . L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'.

07. TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA SONO ADOTTATE ESCLUSIVAMENTE DAL COLLEGIO E IN NESSUN CASO DAI SINGOLI COMPONENTI. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EVENTUALMENTE DELEGATE DAL SINDACO AGLI ASSESSORI AVVIENE NEL RISPETTO DI TALE PRINCIPIO.

08. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CUI SPETTA LA DETERMINAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO, SENZA FORMALITA'. PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI COMPONENTI.

09. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA DEI VOTI. LE SUE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE SALVO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA STESSA.

10. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DIMISSIONARI, DICHIARATI DECADUTI O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

11. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE, DECADE DALLA CARICA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO DECORSI ALMENO 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA. RESTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA

LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 .

ART. 14

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE AZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. LA GIUNTA PROVVEDE, CON FINALITA' DI EFFICIENZA ED EQUILIBRIO FINANZIARIO, ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, PATRIMONIALE IVI COMPRESO IL PERSONALE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. COMPETE ALLA GIUNTA IN PARTICOLARE:

- A) LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- B) LA MATERIA DELLE LITI ATTIVE E PASSIVE, DELLE RINUNCE E DELLE TRANSAZIONI;
- C) L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI. COMPETONO PARIMENTI ALLA GIUNTA, ANCHE NELLE IPOTESI IN CUI NON COSTITUISCANO ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI PURCHE' PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE;
- D) I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE COMPRESI NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO;
- E) LE SPESE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO CHE IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI;
- F) I CONTRIBUTI, LE INDENNITA', I COMPENSI, I RIMBORSI E LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI, FATTE SALVE LE COMPETENZE PROPRIE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- G) I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI, LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, FERME RESTANDO LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE O ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE;
- H) LA VIGILANZA SUGLI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI CONTROLLATE DAL COMUNE;
- I) OGNI ALTRO ATTO CHE NON RIENTRA NELLE COMPETENZE DEL SINDACO O SEGRETARIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA, IN SEDE DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, HA FACOLTA' DI DISPORNE L'ESAME ALL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ARTT. 45 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE IN VIA D'URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, SOTTOPONENDOLE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA LA DECADENZA.

06. L'ANNUALE RELAZIONE AL CONSIGLIO DI CUI AL COMMA 01 VIENE PRESENTATA NELLA SEDUTA AVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO.

ART. 15

COMPETENZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SOVRINTENDE ALL'ANDAMENTO GENERALE DELL'ENTE. PROVVEDE A DARE IMPULSO E COORDINARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI COMUNALI. DIRIGE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA MANTENENDONE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E ASSICURANDO LA RISPONDENZA AGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO. RAPPRESENTA IL COMUNE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.

02. IL SINDACO PROVVEDE IN PARTICOLARE A:

- A) CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, ESEGUIRE LE RISPETTIVE DELIBERAZIONI, TUTELARE LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTIRE L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI;
- B) ESERCITARE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE;
- C) SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTIRE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DI CRITERI ORGANIZZATIVI CHE ASSICURINO LA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. IN CASO DI INERZIA E DI COMPORTAMENTI DIFFORMI DALLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI IL SINDACO ATTIVA I PROCEDIMENTI DI CUI ALL' ARTT. 36 E ARTT. 39 , COMMA 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
- D) RAPPRESENTARE IL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI COMUNALI E PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI. EGLI PUO' NOMINARE PER DETTA INCOMBENZA UN PROPRIO DELEGATO CIRCOSCRITTO AI COMPONENTI DELLA GIUNTA. LA DELEGA PUO' ESSERE REVOCATA NOMINANDO CONTESTUALMENTE UN NUOVO DELEGATO;
- E) PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA E SVOLGERE GLI ALTRI COMPITI CONNESSI DI CUI ALL' ARTT. 60 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
- F) PROPORRE AL CONSIGLIO, CHE DELIBERA NELLA STESSA SEDUTA, LA REVOCA, SU SUA INIZIATIVA, DI ASSESSORI O LA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARIA, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA;
- G) VIETARE LA ESIBIZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLO STATUTO;
- H) ESERCITARE LE AZIONI POSSESSORIE E CAUTELARI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;
- I) INDIRE LE CONFERENZE DEI SERVIZI DI CUI ALL' ARTT. 47 DELLO STATUTO;
- L) IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI DELLA CENSURA, SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- M) SOSPENDERE, NEI CASI DI URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI SENTITO IL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- N) STIPULARE IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA DIRETTIVA IN TERMINI FUNZIONALI AUSILIARIA DEL SEGRETARIO ROGANTE.

03. IL SINDACO EMANA ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI. NELLE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE IL SINDACO EMANA

ALTRESI' ORDINANZE PER MISURE ECCEZIONALI RELATIVE A SITUAZIONI CONTINGENTI DI URGENTE NECESSITA'. QUALORA SIANO STATI PREVIAMENTE APPROVATI PIANI O PROGRAMMI PER L'EMERGENZA, L'ORDINANZA SI ATTIENE AGLI STESSI, MOTIVANDO LE EVENTUALI DIFFORMITA'.

04. IL SINDACO PROVVEDE INOLTRE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO

COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 10 LETTERA N) O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON PROPRIO ATTO DA COMUNICARE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

06. IL SINDACO, O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

07. IL SINDACO ESERCITA ALTRESI' LE FUNZIONI A LUI DEMANDATE DALLE LEGGI REGIONALI.

08. IL SINDACO ACQUISISCE GLI ATTI DEGLI UFFICI COMUNALI E PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, APPARTENENTI ALL'ENTE E A CUI L'ENTE PARTECIPA TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E DANDONE INFORMAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSOLVERE AI SUOI DOVERI DI VIGILANZA; PROMUOVE ALLO STESSO FINE, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE; COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER GARANTIRE IL PIENO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATEGLI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

09. IL SINDACO PUO', OLTRE CHE ASSEGNARE LA DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ALL'ASSESSORE ANZIANO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, DELEGARE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI ATTINENTI A MATERIE DEFINITIVE ED OMOGENEE A SINGOLI ASSESSORI; HA ALTRESI' FACOLTA' DI DELEGARE AL SEGRETARIO O AI FUNZIONARI L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON ABBIANO LORO ATTRIBUITO.

10. IL SINDACO, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO NEI TEMPI E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE, PENA LA DECADENZA DALL'UFFICIO.

11. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 16

ASSESSORE ANZIANO

01. IL PRIMO NOMINATIVO FRA GLI ASSESSORI ELENCATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 11 , COMMA 01 DELLO STATUTO, SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO E VICE SINDACO.

02. L'ASSESSORE ANZIANO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI

IMPEDIMENTO.

03. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DELL'ASSESSORE ANZIANO LO SOSTITUISCE L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'. IN ASSENZA DEGLI ASSESSORI SUBENTRA IL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. SE L'ASSESSORE ANZIANO E' CESSATO DALLA CARICA PER DIMISSIONI, REVOCA O ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO ALL'ATTO DELLA ELEZIONE DEL SOSTITUTO INDIVIDUA ANCHE CHI SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

05. GLI ASSESSORI ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO SVOLGERE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO O ASSESSORE DELEGATO.

06. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, L'ASSESSORE ANZIANO E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, TRA I COMPONENTI LA GIUNTA NELLA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

ART. 17

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ARTT. 12 .

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

06. LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA, NONCHE' LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE NELLE FORME INDICATE NELL' ARTT. 13 , SI APPLICANO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI O SOTTOPOSTE A VIGILANZA, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 18

RESPONSABILITA'

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO E SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI, DEVONO RENDERE CONTO DELLA LORO GESTIONE.

03. L'AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

ART. 19

OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. SALVE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1981 , N. 154 I COMPONENTI GLI ORGANI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTA DI INTERESSI DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE, O DEL CONIUGE, O DEL CONFERIMENTO DI IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA 01 COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

03. IL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 20

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO, QUALI STRUMENTI DI FORMAZIONE DEI CITTADINI.

02. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IL COMUNE:

A) FAVORISCE L'INFORMAZIONE E LA CONOSCENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI COMUNALI E DELLE NORME, PROGRAMMI E PROGETTI REGIONALI, STATALI E COMUNITARI INTERESSANTI L'ASSOCIAZIONISMO;

B) SOSTIENE LE ATTIVITA' ED I PROGRAMMI DELL'ASSOCIAZIONISMO, ANCHE MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI PER LA LORO ATTUAZIONE;

C) GARANTISCE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE NEGLI ORGANISMI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE ISTITUITI DAL COMUNE;

D) METTE A DISPOSIZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE LE STRUTTURE ED IL PERSONALE OCCORRENTI PER LA ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI;

E) AFFIDA AD ASSOCIAZIONI ED A COMITATI APPOSITAMENTE COSTITUITI L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI. NEL CASO DI ASSEGNAZIONE DI FONDI, SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 49 , IL RENDICONTO E' APPROVATO DALLA GIUNTA.

ART. 21

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DI CITTADINI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE, CON FINALITA' GENERALI, ALLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. L'ORGANISMO E' COMPOSTO DALLA ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEI DIVERSI ENTI E ASSOCIAZIONI O LIBERE FORME ASSOCIATIVE

PRESENTI NEL TERRITORIO CHE CHIEDONO DI PARTECIPARVI, PREVIO DEPOSITO

PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE DELLO STATUTO, DELL' ATTO COSTITUTIVO, DELL' ELENCO DEI SOCI, DELLE GENERALITA' DEI COMPONENTI L'ORGANO DECISIONALE E DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO NONCHE' DEL FINE CHE LE ASSOCIAZIONI PERSEGUONO. LA GIUNTA, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA E DEGLI ALTRI DOCUMENTI DI CONOSCENZA DI CUI PUO' AVVALERSI, RILASCIATA L' ACCREDITAMENTO AGLI ENTI E ASSOCIAZIONI CHE PRESENTANO I SEGUENTI REQUISITI:

- A) ELEGGIBILITA' DELLE CARICHE;
- B) VOLONTARIETA' DELL' ADESIONE E DEL RECESSO DEI MEMBRI;
- C) ASSENZA DEI FINI DI LUCRO;
- D) PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DEI REGISTRI;
- E) COERENZA CON I PRINCIPI ISPIRATORI DEL PRESENTE STATUTO.

02. OGNI ENTE O ASSOCIAZIONE ACCREDITATA HA DIRITTO A NOMINARE UN SUO RAPPRESENTANTE. FANNO PARTE DELL'ORGANISMO CON UN PROPRIO RAPPRESENTANTE ANCHE LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI, DEGLI ARTIGIANI, DEGLI INDUSTRIALI, DEGLI AGRICOLTORI, E DEI COMMERCianti.

03. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA L' ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI TALE ORGANISMO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA AUTOGESTIONE, DELLA PARITETICITA' DEI RAPPRESENTANTI E DEL CARATTERE PERMANENTE DELLA ASSEMBLEA.

04. IL SINDACO E' TENUTO A COMUNICARE A TALE ORGANISMO, NELLE STESSE FORME PREVISTE PER LE COMUNICAZIONI AI CONSIGLIERI ED ASSESSORI, L' ORDINE DEL GIORNO ALL' ESAME DEL CONSIGLIO.

05. L' ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE HA IL DIRITTO DI ASSUMERE TUTTE LE INFORMAZIONI SULLO STATO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI, DI INTERVENIRE NEI PROCEDIMENTI CHE LO INTERESSANO E DI FORNIRE AUTONOMAMENTE PROPOSTE, PARERI, SUGGERIMENTI E RILIEVI TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE AMMINISTRAZIONE DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' LOCALE. HA INOLTRE IL POTERE DI PROPORRE AL CONSIGLIO LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO DESIGNANDO ALMENO TRE CANDIDATI PER LA CARICA E ALLEGANDO IL CURRICULUM DEGLI STESSI. DETTE DESIGNAZIONI NON POTRANNO COMUNQUE ESSERE VINCOLANTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

06. TALE ORGANISMO SARA' PRESIEDUTO DA UN MEMBRO ELETTO AL PROPRIO INTERNO IL QUALE DECADE E VIENE SOSTITUITO DAL DIFENSORE CIVICO SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA NOMINA.

ART. 22

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ANCHE IN FORME DIFFERENZIATE ED ARTICOLATE. POSSONO ESSERE RIVOLTE SOLO AD UNA PARTE DEL CORPO ELETTORALE O SOLO AGLI UTENTI DEI SERVIZI E POSSONO ESSERE ALTRESI' ESTESE AI CITTADINI DI ETA' COMPRESA TRA I 16 ANNI ED I 18 ANNI. LE FORME DELLA CONSULTAZIONE DEVONO GARANTIRE IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE OGNI VOLTA CHE LO RITENGANO OPPORTUNO.

02. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER

LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI ALLE QUALI VIENE DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO. IL SINDACO, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO RILEVANZA, PUO' INSERIRE LE QUESTIONI SOLLEVATE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL COMPETENTE ORGANO COMUNALE CONVOCATA DOPO LA SCADENZA DI DETTO TERMINE. IL SINDACO E' ALTRESI' TENUTO AD INSERIRE NEL PREDETTO ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI ALLE QUALI NON SIA STATA DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI.

03. LE FORME ASSOCIATIVE POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI AL SINDACO E ALLA GIUNTA SUI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE. LE RICHIESTE SONO TRASMESSE AL SINDACO CHE RISPONDE NELLE STESSE FORME PREVISTE PER LA INTERROGAZIONE.

ART. 23

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DEL 25% DEI CITTADINI ELETTORI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ED ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI COMUNALI. IL REFERENDUM CONSULTIVO PUO' ESSERE DECISO CON AUTONOMA DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI I TRIBUTI LOCALI E LE TARIFFE, L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI MERA ESECUZIONE DI NORME STATALI E REGIONALI, LE MATERIE ATTINENTI LE LEGGI TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI E LE MATERIE CHE NON SIANO DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

03. PUO' ESSERE INDETTO UN SOLO REFERENDUM CONSULTIVO ALL'ANNO E SUL MEDESIMO OGGETTO NON PUO' ESSERE RIPETUTO PRIMA CHE SIANO TRASCORSI ALMENO CINQUE ANNI DALLA PRIMA CONSULTAZIONE.

04. IL REFERENDUM CONSULTIVO LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

05. SULLA AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE LA GIUNTA COMUNALE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA CONSEGNA DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM NELLE MANI DEL SEGRETARIO COMUNALE DA PARTE DEL COMITATO PROMOTORE.

06. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM RICHIESTO DAI CITTADINI SONO:

A) COSTITUZIONE DI UN COMITATO PROMOTORE NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE;

B) L'OGGETTO, CHE DOVRA' ESSERE RISPONDENTE AI PRINCIPI DI CUI AL COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO, OLTRECHE' SINTETICO E CHIARO;

C) LE FIRME AUTENTICHE A NORMA DI LEGGE ED IN NUMERO CORRISPONDENTE AL LIMITE FISSATO DAL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO.

07. IL REFERENDUM, QUALORA NULLA OSTI, PUO' ESSERE INDETTO ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI INDIZIONE.

08. LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGERANNO IN UNA GIORNATA FESTIVA DALLA ORE 07 ALLE ORE 20 E LO SPOGLIO DOVRA' AVVENIRE SUBITO DOPO LA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

09. PER LE ALTRE PROCEDURE SI RIMANDA A QUANTO VIGENTE IN MATERIA DI LEGGE SUI REFERENDUM.

10. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTE DAL REFERENDUM IL

COMUNE DOVRA' FAR FRONTE CON PROPRIE ENTRATE.

11. IL REFERENDUM E' CONSIDERATO VALIDAMENTE ESPERITO SE PARTECIPANO ALLE OPERAZIONI DI VOTO ALMENO LA META' PIU' UNO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO.

12. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI AVENTI, ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

13. IL SINDACO, ENTRO CINQUE GIORNI DALLE OPERAZIONI DI VOTO, PROCLAMA I RISULTATI DELLA VOTAZIONE DANDONE COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTRAVERSO PUBBLICI MANIFESTI.

14. SE L'ESITO E' FAVOREVOLE IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE OD ALLA GIUNTA, A SECONDO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, ENTRO I SUCCESSIVI QUARANTACINQUE GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO REFERENDARIO, L'ADOZIONE DI DECISIONI SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

15. ENTRO LO STESSO TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SE L'ESITO E' STATO SFAVOREVOLE, IL SINDACO HA FACOLTA' DI PROPORRE UGUALMENTE ALL'ORGANO ELETTIVO COMPETENTE L'ADOZIONE DI OGNI DECISIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

ART. 24

DIRITTI D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 07 , IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. ANCHE IN PRESENZA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANTO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL

CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTRONICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATI AI FINI

DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

05. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI

COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.

06. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE RIGUARDARE DOCUMENTI FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

07. IL REGOLAMENTO ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE; DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI; INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI; DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

08. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO AMMESSI SOLTANTO NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DAL PRESENTE ARTICOLO.

09. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE ASSICURA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI.

10. LE AZIENDE E GLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE HANNO L'OBBLIGO DI UNIFORMARE LA LORO ATTIVITA' A TALI PRINCIPI.

TITOLO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 25

DIFENSORE CIVICO

01. E' ISTITUITO NEL COMUNE L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" QUALE ORGANO DI COLLEGAMENTO TRA I CITTADINI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI

DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO A SCRUTINIO SEGRETO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA DOPO DUE VOTAZIONI, DA EFFETTUARE IN DISTINTE SEDUTE, SI DICHIARA LA VACANZA DELL'UFFICIO PER UN ANNO. TRASCORSO TALE PERIODO SI PROCEDE A NUOVE VOTAZIONI SECONDO LA STESSA PROCEDURA.

03. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE, ESPERIENZA, MORALITA' ED IMPARZIALITA', DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E CHE ABBIANO MATURATO I 40 ANNI DI ETA'

E NON SUPERATO I 70 . L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA ELETTIVA PUBBLICA. E' INCOMPATIBILE INOLTRE CON:

A) I MINISTRI DEL CULTO;

B) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI ED AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI E CHE SIANO MEMBRI DI COMITATI DI CONTROLLO OD ALTRI;

C) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

D) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

04. L'INCOMPATIBILITA' O INELEGGIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO SE L'INTERESSATO NON FA CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONTESTAZIONE.

05. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO E PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO SECONDO LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE NORME DELLO STATUTO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

06. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO HA L'OBBLIGO DI RESIDENZA NEL COMUNE.

07. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E NON PUO' ESSERE CONFERMATO CHE UNA SOLA VOLTA CON LE STESSE MODALITA' DELLA PRIMA ELEZIONE.

08. I POTERI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PROROGATI FINO ALL'ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE, COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE AD UN ANNO.

09. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PER GRAVI MOTIVI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

10. A RICHIESTA DI CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PRESSO GLI ENTI E LE AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI PER ASSICURARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE EMANATI.

11. NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA AZIONE IL DIFENSORE CIVICO RILEVA EVENTUALI IRREGOLARITA', NEGLIGENZE O RITARDI, VALUTANDO IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI SOTTOPOSTE AL SUO ESAME ANCHE LA RISPONDENZA ALLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO MEZZI E

RIMEDI PER L'ELIMINAZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE.

12. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA.

13. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA IL DIRITTO DI CONOSCERE LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE E DI AVERNE COPIA.

14. IL DIFENSORE CIVICO ENTRO 30 GIORNI DALLA ELEZIONE PRESENTA UNA

SINTESI DI PROGRAMMA CHE INDICA LE LINEE ENTRO LE QUALI INTENDE AGIRE PER QUANTO DI PROPRIA INIZIATIVA. EGLI E' OBBLIGATO A PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALTRESI', UNA RELAZIONE ANNUALE ENTRO IL 10 OTTOBRE, OVE SI ILLUSTRANO L'ATTIVITA' SVOLTA E LE PROPOSTE CHE VENGONO RIVOLTE AL SINDACO, ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO PER RIMUOVERE ABUSI, DISFUNZIONI E CARENZE DELL'AMMINISTRAZIONE.

15. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO PRESENTI DIMISSIONI IRREVOCABILI, ENTRO 45 GIORNI DALLA PRESA D'ATTO, IL CONSIGLIO COMUNALE NE ELEGGE UN ALTRO CON LE STESSE PROCEDURE PREVISTE. NEL FRATTEMPO IL DIMISSIONARIO PUO' RESTARE IN CARICA PER L'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI AVVIATI.

16. A DISPOSIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO LA GIUNTA COMUNALE PREDISPONE UN UFFICIO CON I MEZZI TECNICI OCCORRENTI, INDIVIDUANDO ALTRESI' UN DIPENDENTE, CHE SARA' A DISPOSIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RITENGA NECESSARIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

17. LE PERSONE CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA O ABBIANO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CORSO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE O GLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI, HANNO DIRITTO DI CHIEDERE PER ISCRITTO NOTIZIE SULLO STATO DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO; TRASCORSI TRENTA GIORNI SENZA CHE ABBIANO RICEVUTO RISPOSTA O QUALORA NE ABBIANO RICEVUTA UNA INSODDISFACENTE POSSONO CHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

18. IL DIFENSORE CIVICO HA IL DIRITTO DI OTTENERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DI CUI AL COMMA 01 GLI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLE QUESTIONI TRATTATE E DEVE DENUNCIARE AL SINDACO I FUNZIONARI CHE IMPEDISCANO O RITARDINO L'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI RIFERISCE VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHiesto L'INTERVENTO, DANDONE CONTESTUALE COMUNICAZIONE AL SINDACO O AL SEGRETARIO COMUNALE.

19. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SOSPENDERE OGNI INTERVENTO SUI FATTI DEI QUALI SIA INTERVENUTA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE.

20. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA UN'INDENNITA' CHE SARA' STABILITA DAL CONSIGLIO COMUNALE ALL'ATTO DELLA SUA NOMINA.

21. PUO' ESSERE ANCHE NOMINATO, IN ACCORDO CON ALTRI COMUNI VICINIORI O ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI, IL DIFENSORE CIVICO CONSORTILE.

IN QUESTO CASO NON HA PIU' VALIDITA' L'OBBLIGO DI RESIDENZA NEL COMUNE.

TITOLO 05

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 26

FINANZA LOCALE

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 27

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

03. IL BILANCIO ED I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

05. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

06. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

07. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 28

REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DI AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI CONTRATTI.

02. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

ART. 29

REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA UN REVISORE DEI CONTI.

02. IL REVISORE E' SCELTO AI SENSI DELL' ARTT. 57 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . AD ESSO SI APPLICANO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA PREVISTE DALL' ARTT. 2399 DEL CODICE CIVILE. DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE, PUO' DEPOSITARE PROPOSTE E SEGNALAZIONI RIVOLTE AGLI ORGANI COMUNALI. HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

04. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; ESERCITA, SECONDO LE DISPOSIZIONI

DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

05. LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' CORREDATA DI UNA PARTE ECONOMICA CHE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE. A TAL FINE IL REVISORE PUO' CHIEDERE ALLA GIUNTA CHE VENGANO EFFETTUATE VERIFICHE AI SENSI DELL'ARTT. 30 DELLO STATUTO.

06. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI E ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 30

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA PUO' DISPORRE VERIFICHE PERIODICHE, ANCHE DI SINGOLI PROVVEDIMENTI, SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SULL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DIPENDENTI DEL COMUNE.

02. LE VERIFICHE PERIODICHE HANNO LO SCOPO DI ACCERTARE:

A) LO STATO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI, PROGRAMMI E INTERVENTI DI CUI GLI ORGANISMI INDICATI AL COMMA 01 CHE SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI;

B) I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI RAGGIUNTI ED IL GRADO DI EFFICIENZA CONSEGUITO DAGLI ORGANISMI DI CUI AL COMMA 01 IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI ED AI TEMPI PREVISTI.

03. I RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE SONO COMUNICATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELLA AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

TITOLO 06

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 31

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI E I SERVIZI. IN PARTICOLARE:

A) PARTECIPA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, E' RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E CURA LA LORO ATTUAZIONE. OLTRE AL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI CUI ALL'ARTT. 45 DELLO STATUTO, ESPRIME IL PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLE QUESTIONI SOLLEVATE NEL CORSO DI DETTE RIUNIONI;

- B) PUO' ROGARE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE I CONTRATTI;
- C) EMANA, IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI, TUTTI GLI ATTI, COMPRESI QUELLI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, COSTITUENTI ESECUZIONE DI NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E DI ATTI, PROGRAMMI E PIANI, COMPRESI LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI. TALE ESECUZIONE HA LUOGO NEI CASI IN CUI L'ATTO HA NATURA VINCOLATA OPPURE COMPORTA UNA DISCREZIONALITA' DI CARATTERE TECNICO;
- D) PRESIEDE LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI;
- E) PRESIEDE TUTTE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, COMPRESI QUELLE PER LA AGGIUDICAZIONE DI APPALTI O DI FORNITURE;
- F) ESPLETA LE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO, DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C);
- G) ESPLETA GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ARTT. 48 DELLO STATUTO;
- H) EMANA GLI ATTI DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DEL SINDACO;
- I) EMANA GLI ATTI PROPULSIVI, MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO, PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA LEGGE O DA ATTO AMMINISTRATIVO O DA CONTRATTO;
- L) ESERCITA I POTERI PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SPESA DI CUI ALLA LETTERA C) DELL' ARTT. 14 DELLO STATUTO;
- M) CONTESTA GLI ADDEBITI AL PERSONALE E L'IRROGAZIONE DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' DELEGARE DI VOLTA IN VOLTA CON SPECIFICI PROVVEDIMENTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI PER I COMPITI DI CUI ALLE LETTERE C), D), E), G), L) DEL PRECEDENTE COMMA 01

03. PER LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI E LA DISCIPLINA DELLA RELATIVA RESPONSABILITA' SI APPLICANO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 32

VICE SEGRETARIO

01. IL COMUNE PUO' AVERE UN VICE SEGRETARIO.

02. IL VICE SEGRETARIO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO IL SEGRETARIO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

03. LA GIUNTA COMUNALE, SENTITO IL PARERE DEL SEGRETARIO, INDIVIDUA ED INCARICA FORMALMENTE UN FUNZIONARIO DIRETTIVO DI LIVELLO APICALE DELL'ENTE PER TALE SCOPO.

ART. 33

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DISCIPLINA LA DOTAZIONE DEL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL'ENTE. IL REGOLAMENTO SI UNIFORMA AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI

INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI
MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO
COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI REALIZZANO GLI
OBIETTIVI INDICATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE IN BASE A CRITERI
DI AUTONOMIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI
IMPARZIALITA' E TRASPARENZA.

ART. 34

INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RICOPRIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE, DI DIRITTO
PRIVATO POSTI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE.

02. IL CONTRATTO, STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI
ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, E COMUNQUE IN
POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L' ACCESSO
ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, HA DURATA NON SUPERIORE A TRE
ANNI ED E' RINNOVABILE.

03. L' INCARICO COMPORTA UNA RETRIBUZIONE OMNICOMPRESIVA
COMMISURATA AL TIPO DI PRESTAZIONE OFFERTA, ALL' ORARIO COMPLESSIVO DI
LAVORO, NONCHE' ALLE RESPONSABILITA' INERENTI ALLA FUNZIONE
ESERCITATA. AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SI APPLICANO, IN
QUANTO POSSIBILE, LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DIPENDENTI NON DI RUOLO.

04. PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO SONO ESTESE ALL' INTERESSATO LE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INCOMPATIBILITA' E LE
RESPONSABILITA' PREVISTE PER I DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE
POSIZIONE FUNZIONALE, NONCHE', SALVA DIVERSA DISCIPLINA DEL
CONTRATTO, QUELLE RELATIVE ALL' ORARIO DI LAVORO, AL CONGEDO ED AL
DIVIETO DI PERCEPIRE INDENNITA'.

ART. 35

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, E CON
CONVENZIONI A TERMINE, PUO' CONFERIRE INCARICHI A ISTITUTI, ENTI,
PROFESSIONISTI, ESPERTI PER L' ESECUZIONE DI PARTICOLARI INDAGINI O STUDI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO CUI VIENE
CONFERITO L' INCARICO E INDIVIDUA GLI ELEMENTI ESSENZIALI
DA PREVEDERE IN CONVENZIONE.

ART. 36

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO O SUO
DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN
DIPENDENTE DESIGNATO ALL' INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL' ENTE
SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO NONCHE' DA UN
CONSIGLIERE COMUNALE DI MAGGIORANZA ED UNO DI MINORANZA.

ART. 37

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE O ISTITUZIONI, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 38

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LE PROPOSTE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI SONO CORREDATE DA UN CURRICULUM, DAL QUALE RISULTANO LA SPECIFICA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' DEL CANDIDATO PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI E DALL'ACCETTAZIONE SOTTOSCRITTA DELLA CANDIDATURA.

05. L'AZIENDA E L'ISTITUZIONE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. NELL'AMBITO DELLA LEGGE, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

07. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

08. IL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E FORME DI CONTROLLO DEGLI UTENTI SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI.

ART. 39

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

01. APPOSITO REGOLAMENTO DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO L'UNITA' ORGANIZZATIVA E L'UFFICIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

02. IL COMUNE PROVVEDE A DARE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE AI SENSI DEL COMMA 01 .

03. IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA PROVVEDE AD ASSEGNARE A SE O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL'UNITA' STESSA LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE' EVENTUALMENTE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE. IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE DI RESPONSABILITA' E' SCRITTO E MOTIVATO.

04. FINO A QUANDO NON SIA STATA EFFETTUATA L'ASSEGNAZIONE DI CUI AL COMMA 03 , OPPURE QUALORA ESSO SIA STATA REVOCATA, E' CONSIDERATO RESPONSABILE DEL SINGOLO PROCEDIMENTO IL FUNZIONARIO PREPOSTO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA DETERMINATA A NORMA DEL COMMA 03

05. L'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE ED IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE SONO COMUNICATI ALLE PARTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

E, A RICHIESTA, A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE. NEL CASO DI RICHIESTA, L'EVENTUALE DINIEGO DEL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE MOTIVATO ENTRO CINQUE GIORNI DELLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA STESSA. IN ASSENZA DI DINIEGO, LA RICHIESTA E' DA CONSIDERARSI ACCOLTA E LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATE ENTRO I SUCCESSIVI TRE GIORNI.

06. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

A) VALUTA, AI FINI ISTRUTTORI, LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE ED I PRESUPPOSTI RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO;

B) ACCERTA D'UFFICIO I FATTI, DISPONENDO IL COMPIMENTO DEGLI ATTI A TAL FINE NECESSARI, E ADOTTA OGNI MISURA PER L'ADEGUATO E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA. IN PARTICOLARE, PUO' RICHIEDERE LA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI O ISTANZE ERRONEE O INCOMPLETE E PUO' ESPERIRE ACCERTAMENTI TECNICI ED ISPEZIONI ED ORDINARIE ESIBIZIONI DOCUMENTALI;

C) PROPONE L'INDIZIONE AL SINDACO O AL SEGRETARIO COMUNALE DA QUESTI DELEGATO DELLE CONFERENZE DI SERVIZI;

D) CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI;

E) ADOTTA, OVE NE ABBA LA COMPETENZA, IL PROVVEDIMENTO FINALE, OVVERO TRASMETTE, GLI ATTI ALL'ORGANO COMPETENTE O AL SEGRETARIO

COMUNALE PER L'ADOZIONE.

ART. 40

PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO

01. OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, L'AVVIO DELLO STESSO E' COMUNICATO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 41 , AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI E A QUELLI CHE PER LEGGE DEBBONO INTERVENIRVI. OVE PARIMENTI NON SUSSISTANO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO PREDETTE, QUALORA DA UN PROVVEDIMENTO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO A SOGGETTI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A FORNIRE LORO, CON LE STESSE MODALITA', NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO.

02. NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 01 RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

ART. 41

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE.

02. NELLA COMUNICAZIONE DEBBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'ORGANO COMPETENTE PER IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;
- C) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- D) L'UFFICIO DOVE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

03. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA 02 MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE.

04. L'OMMISSIONE DI TALUNA DELLE COMUNICAZIONI PRESCRITTE PUO' ESSERE FATTA VALERE SOLTANTO DAL SOGGETTO NEL CUI INTERESSE LA COMUNICAZIONE E' PREVISTA.

ART. 42

INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

01. QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

ART. 43

DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

01. I SOGGETTI DI CUI ALL' ARTT. 40 E QUELLI INTERVENUTI AI SENSI DELL' ARTT.

42 HANNO DIRITTO:

A) DI PRENDERE VISIONI DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 24 ;

B) DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.

02. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 40 , 41 E 42 NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI REGOLANO.

ART. 44

ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DELL' ARTT. 43 L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI E SONO STIPULATI PER ISCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI.

03. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RECEDE UNILATERALMENTE DALL' ACCORDO, PROVVEDENDO A LIQUIDARE UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AI PREGIUDIZI EVENTUALMENTE VERIFICATASI A DANNO DEL PRIVATO.

ART. 45

PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

ART. 46

MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

01. FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE, OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE, E' FORNITO DI MOTIVAZIONE.

02. LA MOTIVAZIONE INDICA I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

03. QUALORA LE RAGIONI DELLA DECISIONE SIANO ESPRESSE MEDIANTE RINVIO AD ALTRO ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, QUEST'ULTIMO E' INDICATO E RESO DISPONIBILE.

04. IN OGNI PROVVEDIMENTO DA NOTIFICARE SONO INDICATI IL TERMINE E L'AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE.

ART. 47

ACCORDI DI PROGRAMMA E CONFERENZA DEI SERVIZI

01. IL SINDACO PROMUOVE SU MANDATO DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI CHE TRAVALICANO LE COMPETENZE ISTITUZIONALI DEL COMUNE E CHE RICHIEDANO PER LA LORO REALIZZAZIONE L'ATTIVITA' INTEGRATA E COORDINATA DI PIU' SOGGETTI ISTITUZIONALI, QUANDO SPETTI AL COMUNE LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DELLE REALIZZAZIONI. IL SINDACO, SEMPRE, SU MANDATO DELL'ORGANO COLLEGIALE COMPETENTE, PARTECIPA ALTRESI' ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA PROMOSSE DA ALTRI ENTI CHE VI ABBIANO TITOLO.

02. I SOGGETTI ISTITUZIONALI CON CUI SI POSSONO REALIZZARE ACCORDI DI PROGRAMMA SONO LA PROVINCIA, LA REGIONE, LE AMMINISTRAZIONI STATALI, ALTRI COMUNI E SOGGETTI PUBBLICI E, COMUNQUE, UNO O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI.

03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI ACCORDI DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, CHE E' PO FORMALIZZATO CON ATTO DEL SINDACO, PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. L'ACCORDO DI PROGRAMMA DETERMINA ANCHE I TEMPI E LE MODALITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO; INDIVIDUA CON STRUMENTI APPROPRIATI LE FONTI DI FINANZIAMENTO E REGOLA I RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI; ASSICURA IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO DOVUTO.

05. L'ACCORDO DI PROGRAMMA DETERMINA LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUISCE LE CONCESSIONI EDILIZIE, PONENDOSI COME STRUMENTO ATTUATIVO DI PIANIFICAZIONE COMUNALE.

06. AI SENSI DELLA COMPETENZA GENERALE, DI CUI AL COMMA 02 LETTERA E) DELL'ARTT. 15 DELLO STATUTO, L'ADESIONE DEL SINDACO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA CHE COMPORTI VARIANTI ALLO STRUMENTO URBANISTICO, DEVE ESSERE RATIFICATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI GIORNI 30 .

07. PER L'ESAME CONTESTUALE DI VARI INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE PUO' INDIRE CONFERENZE DI SERVIZI, ANCHE PER ACQUISIRE INTESE, CONCERTI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI. LA PROMOZIONE DI UNA CONFERENZA DI SERVIZIO IMPLICA CHE LE DETERMINAZIONI CONCORDATE HANNO VALORE DI ATTI. IL COMUNE PARTECIPA ALLE CONFERENZE DEI SERVIZI INDETTE DA ALTRI ENTI PROCEDENTI CON RAPPRESENTANZA

ISTITUZIONALMENTE COMPETENTE AD ESPRIMERNE LA VOLONTA'.

ART. 48

DELIBERAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI, APPALTI DI OPERE, DEVONO ESSERE DI REGOLA PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

ART. 49

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO SUBORDINATI ALLA PREDETERMINAZIONE ED ALLA PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' CUI L'AMMINISTRAZIONE DEVE ATTENERSI.

02. L'EFFETTIVA OSSERVANZA DI DETTI CRITERI E MODALITA' DEVE RISULTARE DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA 01 .

ART. 50

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DI CITTADINI AI SENSI DELLA LEGGE 04 APRILE 1968 , N. 15 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

02. QUALORA L'INTERESSATO DICHIARI CHE FATTI, STATI E QUALITA' SONO ATTESTATI IN DOCUMENTI GIA' IN POSSESSO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROVVEDE D'UFFICIO ALL'ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI STESSI O DI COPIA DI ESSI.

03. PARIMENTI SONO ACCERTATI D'UFFICIO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO I FATTI, GLI STATI E LE QUALITA' CHE LA STESSA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A CERTIFICARE.

ART. 51

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROCEDIMENTI CHE CONSEGUONO OBBLIGATORIAMENTE AD UN'ISTANZA O CHE DEBBONO ESSERE INIZIATI D'UFFICIO SONO CONCLUSI CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.

02. IL TERMINE PER L'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE, SALVA DIVERSA STATUZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI, E' DI TRENTA GIORNI, DECORRENTI DALL'INIZIO D'UFFICIO DEL PROCEDIMENTO O DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA, SE IL PROCEDIMENTO E' AD ISTANZA DI PARTE.

ART. 52

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LO STATUTO, LE DELIBERAZIONI, LE ORDINANZE, I MANIFESTI E GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO SONO AFFISSI ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALL'INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE.

03. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 53

FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE CON FORME IDONEE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DIRETTIVE, PROGRAMMI, ISTRUZIONI, CIRCOLARI E DI OGNI ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULL'ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI O NEL QUALE SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER LA LORO APPLICAZIONE.

02. SONO ALTRESI' PUBBLICATE TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE A PRECISARE E A RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO DI ACCESSO.

TITOLO 07

FORME ASSOCIATIVE

ART. 54

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL COMUNE COLLABORA CON I COMUNI CONTERMINI INTEGRANDO I PROPRI UFFICI E SERVIZI FINO ALLA STESSA FUSIONE, SALVAGUARDANDO LA PROPRIA AUTONOMIA CON L'ISTITUZIONE DI MUNICIPI.

ART. 55

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 56

LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI LA OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, LA ECONOMICITA' E L'EFFICACIA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, OLTRE QUELLE PREVISTE ALL' ARTT. 37 DELLO STATUTO.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI:

A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;
B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O TRA ENTI LOCALI DIVERSI.

03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SU PROPOSTA DEL SINDACO SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 57

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 58

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 56 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO A CARICO DEL CONSORZIO DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O SUO DELEGATO FA PARTE DELL' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 59

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO

DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMO MODIFICA E NON PRIMA DI AVERNE DATA COMUNICAZIONE AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI NELLO STATUTO STESSO.

ART. 60

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI CHE DOVRANNO ESSERE APPROVATI ENTRO DUE MESI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 .

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

ART. 61

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 , AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.